NORME SUL PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO DELLE UNIVERSITA'

Art. 2

Articolazione sperimentale dell'orario di lavoro

In via sperimentale, per i servizi aperti al pubblico ed agli studenti, per quelli di elaborazione automatizzata dei dati, nei quali la lavorazione a ciclo continuo sia imposta da una razionale ed ottimale utilizzazione degli impianti, e per gli altri servizi connessi a specifiche esigenze funzionali della didattica e della ricerca, il consiglio di amministrazione delle Universita' e degli istituti di istruzione universitaria, acquisito il parere degli organi accademici interessati e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, puo' istituire turni di servizio, anche festivi, che consentano di distribuire il lavoro nelle ore antimeridiane, pomeridiane e notturne, nel rispetto delle connesse indennita' stabilite con le procedure previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93.

Versione in vigore dal 27 febbraio 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'
Estremi	Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-personale-tecnico-ed-amministrativo-delle-universita/art-2-articolazione-sperimentale-dell-orario-di-lavoro

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it